

Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi

Sezione C - Produttori diretti

Indice

- [Requisiti per l'iscrizione](#)
- [Modalità di iscrizione](#)
- [Adempimenti annuali](#)
- [Formazione professionale](#)
- [Aggiornamento professionale](#)
- [Passaggio di sezione](#)
- [Interruzione del rapporto di collaborazione e cancellazione dal registro](#)
- [Reiscrizione](#)
- [Informativa precontrattuale](#)

Requisiti per l'iscrizione

(Art. 17 del Reg. IVASS n. 40/2018)

Persona fisica

- godimento dei diritti civili;
- possesso dei requisiti di onorabilità;
- conseguimento di una formazione professionale adeguata ai contratti intermediati ed all'attività svolta;
- non essere iscritto nel Ruolo dei periti assicurativi;
- non essere pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno.

Modalità di iscrizione

(art. 18 del Reg. IVASS n. 40/2018)

L'impresa di assicurazione, che intende avvalersi del produttore, deve presentare all'IVASS apposita domanda mediante la compilazione del [modello elettronico PDF](#), che dovrà essere scaricato, compilato offline, firmato digitalmente e inviato come allegato via PEC **esclusivamente** all'indirizzo istanze.rui@pec.ivass.it.

Nella domanda di iscrizione presentata all'IVASS, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, l'impresa richiedente attesta di avere accertato che i soggetti da iscrivere nella sezione C abbiano provveduto al versamento della tassa di concessione governativa di € 168,00.

Alla domanda di iscrizione le imprese accludono il tracciato record compilato secondo le specifiche tecniche riportate [nell'allegato 1](#) al Regolamento IVASS n. 40/2018, disponibile sul sito dell'Istituto.

Adempimenti annuali

(art. 44 del Reg. n. IVASS n. 40/2018)

Il produttore diretto iscritto nella sezione C deve provvedere annualmente al pagamento del contributo annuale di vigilanza.

Formazione professionale

(art. 86 e ss. del Reg. IVASS n. 40/2018)

La formazione professionale consiste nella partecipazione, nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione o dell'inizio dell'attività, a corsi di durata non inferiore a 60 ore, svolti in aula o con le modalità equivalenti (videoconferenza, webinar, e-learning).

I corsi di formazione si concludono con lo svolgimento di un test in aula di verifica delle conoscenze acquisite, all'esito positivo del quale è rilasciato al partecipante un attestato.

La formazione professionale acquisita rimane valida ai fini della reinscrizione nella sezione C del RUI, se l'inattività non si protrae per oltre cinque anni.

Aggiornamento professionale

(art. 89 del Reg. IVASS n. 40/2018)

Il produttore diretto iscritto nella sezione C del registro aggiorna, con cadenza **annuale**, le proprie cognizioni professionali. L'aggiornamento è svolto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione al RUI.

L'aggiornamento consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore a 30 ore annuali, svolti in aula o con le modalità equivalenti (videoconferenza, webinar, e-learning).

L'aggiornamento professionale è finalizzato all'approfondimento e all'accrescimento delle conoscenze, competenze e capacità professionali, avuto riguardo anche alla tipologia di prodotti intermediati, all'evoluzione della normativa di riferimento e alle prospettive di sviluppo futuro dell'attività.

I corsi di aggiornamento professionale si concludono con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, all'esito positivo del quale è rilasciato al partecipante un attestato.

Passaggio di sezione

(art. 34 del Reg. IVASS n. 40/2018)

Il produttore diretto iscritto nella sezione C del registro, se in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione nella sezione di destinazione, può richiedere di effettuare il passaggio:

- 1. alla sezione A, B o F**, presentando domanda mediante la compilazione del [modello elettronico PDF](#), che dovrà essere scaricato, compilato offline, firmato digitalmente e inviato come allegato via PEC **esclusivamente** all'indirizzo istanze.rui@pec.ivass.it. Nella domanda di iscrizione è necessario inserire il codice numerico identificativo della marca da bollo da € 16,00 ovvero dichiarare di aver assolto virtualmente al pagamento della medesima.
Alla domanda va allegata la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione effettuata dall'impresa per la quale è stata svolta l'attività, ovvero, in mancanza, la [dichiarazione di interruzione del rapporto di collaborazione](#), resa dallo stesso produttore diretto, in forma cartacea ovvero utilizzando il [modello elettronico PDF](#) disponibile sul sito dell'Istituto.
- 2. alla sezione E**, compilando la [dichiarazione di interruzione del rapporto di collaborazione](#) con l'impresa, da allegare alla domanda di iscrizione nella sezione E che l'intermediario - che intende avvalersene – presenterà, utilizzando il [modello elettronico PDF](#).

Interruzione del rapporto di collaborazione e cancellazione dal registro

(art. 30 del Reg. IVASS n. 40/2018)

Le imprese che si avvalgono di soggetti iscritti nella sezione C del registro, in tutti i casi di interruzione del rapporto, sono tenuti a darne comunicazione all'IVASS, entro **30 giorni**

lavorativi dalla data dell'interruzione, mediante la compilazione del [modello elettronico PDF](#), che dovrà essere scaricato, compilato offline, firmato digitalmente e inviato come allegato via PEC **esclusivamente** all'indirizzo istanze.rui@pec.ivass.it.

Alla comunicazione le imprese accludono il tracciato record compilato secondo le specifiche tecniche riportate [nell'allegato 1](#) disponibile sul sito dell'Istituto.

In mancanza di tale comunicazione, i soggetti iscritti nella sezione C possono trasmettere all'IVASS, in forma cartacea ovvero mediante la compilazione del [modello elettronico PDF](#), una [dichiarazione di interruzione del rapporto di collaborazione](#), conforme al [modello elettronico PDF](#) disponibile sul sito dell'Istituto.

L'IVASS procede alla cancellazione **d'ufficio** del produttore, tra gli altri casi, per:

- radiazione;
- perdita di uno dei requisiti previsti per l'iscrizione;
- mancato versamento del contributo di vigilanza;
- sopravvenuta incompatibilità (iscrizione nel Ruolo Nazionale dei periti assicurativi, dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno).

Reiscrizione

(art. 31 del Reg. IVASS n. 40/2018)

Il produttore diretto, cancellato dal registro, può essere reiscritto su richiesta dell'impresa di assicurazione che se ne avvale mediante la compilazione del [modello elettronico PDF](#), che dovrà essere scaricato, compilato offline, firmato digitalmente e inviato come allegato via PEC esclusivamente all'indirizzo istanze.rui@pec.ivass.it

Nella domanda di iscrizione presentata all'IVASS, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, l'impresa richiedente attesta di avere accertato che i soggetti da iscrivere nella sezione C abbiano provveduto al versamento della tassa di concessione governativa di € 168,00.

N.B. Ai fini della reiscrizione nella sezione C del registro rimane valido il requisito di professionalità in base al quale è stata effettuata la prima iscrizione, purché la domanda di reiscrizione sia presentata entro cinque anni dalla cancellazione.

Pertanto, il produttore diretto cancellato può essere reinscritto a condizione che:

- nel caso in cui la domanda di iscrizione sia presentata nello stesso anno ovvero nell'anno immediatamente successivo a quello di cancellazione, abbia effettuato un aggiornamento professionale pari a 30 ore;
- nel caso in cui la domanda di iscrizione sia presentata oltre l'anno immediatamente successivo a quello di cancellazione, abbia effettuato un aggiornamento professionale non inferiore a 30 ore;
- nel caso in cui la domanda di iscrizione sia presentata dopo cinque anni dalla cancellazione, abbia effettuato la formazione professionale.

La persona fisica cancellata dal registro per mancato pagamento del contributo di vigilanza può essere iscritta a condizione che sia in regola con i pagamenti dovuti fino al momento della cancellazione.

La persona fisica cancellata dal registro in seguito a condanna irrevocabile o fallimento può essere iscritta se ricorrono i presupposti stabiliti dall'art. 114 del Codice.

La persona fisica cancellata dal registro per radiazione può essere iscritta solo dopo che siano decorsi 5 anni dalla cancellazione purché sia in possesso di tutti i requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione di destinazione e dopo avere adempiuto all'obbligo di formazione iniziale.

Informativa precontrattuale

(art. 56 del Reg. IVASS n. 40/2018)

L'intermediario, incluso il produttore diretto iscritto nella sezione C, deve mettere a disposizione del pubblico nei propri locali, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche, informazioni redatte con caratteri tipografici di particolare evidenza e conformi al modello di cui all'[allegato 3](#), che riepiloga i principali obblighi di comportamento cui sono tenuti gli intermediari iscritti nel RUI.

Prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, l'intermediario consegna al contraente:

- copia di una dichiarazione conforme al modello di cui all'[allegato 4](#);

- nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, una dichiarazione conforme al modello di cui all'allegato 3;
- la documentazione informativa precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.

In caso di rinnovo o di stipula di successivi contratti con la stessa impresa, per il tramite del medesimo produttore diretto, gli allegati 3 e 4 sono consegnati o trasmessi al contraente solo qualora vi siano variazioni delle informazioni in essi contenute.

La predetta documentazione può essere trasmessa al contraente, su sua espressa richiesta, mediante tecniche di comunicazione a distanza o tramite internet.

N.B.

Per la disciplina relativa alle regole di comportamento, ai conflitti di interesse, all' informativa sulle remunerazioni, alla valutazione delle richieste ed esigenze del contraente, alla vendita con consulenza, alla separazione patrimoniale e all'intermediazione a distanza si rinvia a quanto illustrato nelle sezioni A, B, D o F.